

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 33

Adunanza 31 luglio 2001

OGGETTO: PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO DI VEICOLI PER LA PRODUZIONE DI ROTTAME ED ANNESSO IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO MONOUSO DI 2<sup>A</sup> CAT. TIPO B, IN SETTIMO TORINESE. CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L. PROCEDURA DI V.I.A. : GIUDIZIO POSITIVO E AUTORIZZAZIONI COORDINATE PER L'IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.P. 906-181525/2000.

Protocollo: 857 - 168367/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Gamba.

**Premesso che:**

- in data 1° ottobre 1999 il Centro Recupero e Servizi s.r.l., con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 108 a Torino, P. IVA 07357640015, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto per la realizzazione dell'impianto di recupero e riciclaggio veicoli per la produzione di rottame ed annesso impianto di interrimento controllato monouso di 2<sup>a</sup> cat. tipo B, nel Comune di Settimo Torinese;
- contestualmente la società ha presentato gli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale costituenti l'allegato "A") al presente provvedimento per farne parte

integrante ( l'allegato "A" è comprensivo di tutte le successive integrazioni presentate dal proponente nel corso dell'istruttoria);

- in data 7 ottobre 1999, e' avvenuta la pubblicazione, a pag. 22 del quotidiano LA STAMPA, dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b della LR 40/98;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul BUR del 27/10/1999;
- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 (... "Discariche di rifiuti speciali non pericolosi - operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 - del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e n. 35 dell'allegato B2 (" Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore ad 1 ettaro").
- l'attività di recupero e di riciclaggio in progetto, che la società Centro Recupero e Servizi intende svolgere, recupera materiale riutilizzabile (metalli) dalla demolizione di autoveicoli bonificati e altri rottami. L'iniziativa, localizzata in Comune di Settimo Torinese, prevede un'attività di recupero (impianto di frantumazione e separazione con capacità di trattamento di circa 145.000 ton/anno), collocata in area industriale identificata come P.I.S. (Polo integrato di Sviluppo) ed una discarica (impianto di interrimento controllato di volumetria di 570.000 m<sup>3</sup>) di categoria II° tipo B, destinata allo smaltimento del fluff prodotto come materiale di risulta dall'impianto di triturazione e dei fanghi generatisi dal processo di abbattimento delle polveri, situata in località Rio Martino, area ad attuale destinazione agricola.
- l'istruttoria è stata condotta dal gruppo di lavoro individuato all'interno dell'organo tecnico provinciale, istituito con deliberazione G. P. n. 63-65326 del 14/04/1999;
- e' stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 sopra citata la Conferenza dei Servizi cui sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 06/12/1999, 21/12/1999, 18/04/2000 e 19/06/2000;
- in data 11 gennaio 2000, con nota n. 3349, il Servizio VIA a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 1999, ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria: la documentazione e' pervenuta in data 10 marzo 2000;
- nel corso della 3<sup>a</sup> seduta della Conferenza dei Servizi, il proponente ha richiesto una sospensione dei termini al fine di presentare ulteriori integrazioni che sono state depositate in data 19 maggio 2000;
- con DGP 906-181525 del 5.9.2000, è stato autorizzato il progetto dell'impianto di frantumazione da realizzarsi in area PIS, disponendo contestualmente che relativamente al progetto di impianto di interrimento controllato monouso di II° categoria tipo B, viste le misure effettuate dall'ARPA nel mese di agosto 2000:
  - fosse necessario sospendere l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale in attesa che la società proponente svolgesse, fermo restando il proseguimento dell'attività di monitoraggio da parte dell'ARPA, gli opportuni approfondimenti progettuali in ordine al rispetto dei limiti di soggiacenza della falda;
  - fosse pertanto necessaria una proroga dei tempi previsti per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 40/98;

- nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 4 ottobre 2000, il proponente ha avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 14 comma 5) L.R. N. 40/98, di modifica della documentazione progettuale relativa all'impianto di interrimento controllato monouso di 2<sup>a</sup> cat. tipo B, per adeguarla ai risultati dei nuovi dati relativi alla soggiacenza della falda;
- con DGP n. 1047-20754 del 10 ottobre 2000 la Giunta Provinciale ha preso atto della richiesta del proponente disponendo l'interruzione dei termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale e la sospensione della decisione conclusiva del procedimento;
- in data 29 dicembre 2000 il proponente ha depositato le modifiche progettuali, ed in seguito ad alcuni rilievi effettuati nel corso della Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto, tenutasi in data 1 febbraio 2001, ha richiesto un'ulteriore sospensione dei termini del procedimento, al fine di presentare un adeguamento progettuale finale: tale adeguamento è stato presentato il 27 aprile 2001;
- Il progetto finale prevede una riduzione della superficie e volumetria della vasca di scarica, ed il confronto con il progetto inizialmente presentato è il seguente:

<i>Dati dimensionali</i>	<i>Versione progettuale iniziale 1/10/1999</i>	<i>Versione progettuale definitiva (aprile 2001)</i>
Volumetria complessiva (m <sup>3</sup> )	575.000	350.000
Superficie recintata	109.500	103.730
Superficie totale occupata (m <sup>2</sup> ) vasca	69.955	48.750
Superficie lotto I (m <sup>2</sup> )	21.202	16.570
Superficie lotto II (m <sup>2</sup> )	33.068	19.268
Superficie aree di servizio (m <sup>2</sup> )	17.325	15.275
Superficie aree verdi (m <sup>2</sup> )	25.105	42.380
Altezza abbancamento rifiuti dal p.c. (m)	12	11,5
Altezza abbancamento rifiuti - m s.l.m.	208,5	208,2
Durata coltivazione I lotto (anni)	7.5	5
Durata coltivazione II lotto (anni)	9.5	6
Durata complessiva coltivazione (anni)	17	11

- durante l'istruttoria sono pervenute complessivamente 38 osservazioni (a volte mediante successive trasmissioni), da parte dei seguenti soggetti: Gruppo di cittadini residenti in prossimità del sito di discarica; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; Comitato Agricoltori di Settimo Torinese; Torta Ernesto – proprietario cascina Remartino; Don Paolo Mignani – parroco di Mezzi Po; WWF – Sezione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta; Dottor Paolo Quagliolo – geologo, Marta Rabacchi – Consigliere Provinciale, Unione Industriale Torino, Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli, Don Silvio Caretto – delegato diocesano zonale per la pastorale sociale; Legambiente – DeMarchi Biagio - Blessent Giovanni - Vergnano F.lli - Santi Mariangela - Giacometto Giovanni - Giorda Sergio - Pro Natura Torino;
- tutte le osservazioni sono state prese in considerazione ed analizzate nel corso dell'istruttoria, compresi gli elementi emersi nell'ambito del confronto pubblico tra il

proponente e i soggetti che hanno presentato osservazioni (art. 14 comma 4 L.R. 40/98) tenutosi in data 28 giugno 2000;

- per il progetto in oggetto, la procedura di cui alla L.R. 40/98 comprende, e deve quindi essere coordinata, ai sensi degli art. 12 e 13 della stessa legge regionale con:
  - la procedura di cui agli artt. 27 (approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) e 28 (autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero) del D. Lgs. 22/97, relativamente ad entrambi gli impianti sopra citati;
  - la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per quanto riguarda gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo, dei reflui domestici provenienti dalle strutture di servizio dell'impianto di interrimento controllato;

**Considerato che** sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedi delle conferenze dei servizi, dal confronto pubblico fra il proponente e coloro che hanno presentato osservazioni, svolto ai sensi del comma 4, art. 14, legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino istituito con D.G.P. N. 63-65326/1999 del 14 aprile 1999, ha elaborato la relazione generale sul progetto, trasmessa alla Giunta Provinciale con nota prot. n. 173533 del 16 agosto 2000 (allegato B1) ed integrata dalla Relazione contenuta nell'allegato B2 della presente deliberazione;

**Considerato inoltre che** dalla sopra citata relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

- l'intervento in progetto, espressamente dedicato ad un'unica tipologia di rifiuto, che prevede percentuali di recupero del 70% sul peso delle carcasse bonificate e private delle parti riciclabili ed un impianto dedicato per lo smaltimento dei residui è coerente con gli obiettivi della normativa nazionale e regionale e con gli indirizzi definiti dalla programmazione di settore (regionale e provinciale);
- l'attività di frantumazione di carcasse d'auto con recupero dei materiali ferrosi e relativo smaltimento in conto proprio dei residui costituiti dalle parti leggere (*fluff*) risponde ad una esigenza, allo stato attuale solo minimamente soddisfatta, di impianti a servizio della rete degli autodemolitori, facilitando lo sgombero dei depositi e degli accumuli di carcasse bonificate o parzialmente bonificate oggi esistenti sul territorio, nonché consentendo la razionalizzazione del settore ed un suo migliore controllo e la chiusura del ciclo del sistema integrato di rottamazione dei veicoli a fine vita;
- la ditta proponente è titolare di contributo stanziato dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, sulla base della Legge 481/94 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto Siderurgico", che vincola il beneficiario a realizzare, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto in parte, le unità lavorative dismesse (in totale è previsto dal progetto che l'intervento possa offrire circa 32 posti di lavoro);
- l'impianto di frantumazione e separazione, collocato in area PIS, è stato ritenuto idoneo e compatibile con l'ambiente, ed è stato autorizzato con DGP 906-181525 del 5.9.2000;
- l'impianto di interrimento controllato è localizzato in area agricola indifferenziata (area a.p.i.): la destinazione d'uso di tale area deve essere variata per ospitare una discarica; a tal fine l'autorizzazione ex art. 27 del D.Lgs. 22/97 costituisce variante allo strumento urbanistico comunale, riconoscendo la pubblica utilità, necessità e urgenza dei lavori;

- per quanto riguarda il tipo di intervento si ritengono condivisibili le scelte effettuate dal proponente circa la realizzazione di un impianto in conto proprio, strettamente integrato e a servizio dell'impianto di frantumazione, ed i conseguenti limiti e vincoli localizzativi:
  - necessità di localizzare la discarica nelle vicinanze dell'impianto per ridurre le esigenze di trasporto ed i relativi impatti;
  - la discarica è parte integrante e sostanziale a servizio dell'impianto di frantumazione e come tale soggetta ai vincoli della L.481/94 sopra richiamata;
  - rispetto del criterio di equità sociale: il Comune che ha i benefici della localizzazione industriale sopporta gli oneri della localizzazione della discarica a servizio di tale attività;

All'interno del territorio del Comune di Settimo, il proponente ha escluso l'esistenza di alternative localizzative, in quanto si tratta dell'unica area disponibile a seguito della sovrapposizione dei diversi fattori escludenti definiti dalle disposizioni normative nazionali, regionali e dal PPGR.

I dati utilizzati al fine della localizzazione e in particolare la cartografia tematica utilizzata per la sovrapposizione dei fattori escludenti è quella prodotta dalla Provincia di Torino;

- nel corso dell'istruttoria è stata ulteriormente controllata la situazione e la distribuzione dei fattori escludenti anche in aree al di fuori del confine amministrativo del Comune di Settimo Torinese. Tale indagine ha confermato la sussistenza di fattori escludenti anche per un ampio territorio circostante: i primi terreni liberi da vincoli si trovano distanti dall'impianto e sono aree già gravate dalla presenza di impianti di smaltimento rifiuti o che presentano problemi dal punto di vista idraulico-idrogeologico o, ancora, aree prossime al Parco Regionale della Vauda. In tutti i casi le maggiori distanze rispetto all'impianto di frantumazione produrrebbero non trascurabili ricadute ambientali diffuse dovute al trasporto dei materiali, e la necessità di attraversamento di centri abitati, vista la viabilità disponibile nell'area;
- il progetto iniziale prevedeva un impianto di interrimento controllato per una volumetria complessiva di 575.000 mc; il progetto ultimo presentato e' stato ridimensionato a 350.000 mc. Il ridimensionamento del progetto e' dovuto alla necessità di ridurre la superficie delle vasche al fine di non interessare le aree con soggiacenza della falda inferiore ai limiti di legge. Il nuovo progetto risponde completamente ai requisiti di soggiacenza e di franco dalla falda previsti dalle normative vigenti, anche a seguito delle misurazioni effettuate dei livelli di soggiacenza effettuate in agosto 2000, in corrispondenza del periodo irriguo, e nell'ottobre 2000, in coincidenza con l'evento alluvionale. Il complesso delle misure effettuate dall'ARPA in nostro possesso ed il lungo periodo di osservazioni condotte consente di fare riferimento ad una serie di dati completa significativa comprensiva anche di eventi eccezionali.  
Il ridimensionamento della superficie impegnata dalla vasca della discarica, consente, sul lato ovest, la realizzazione di una fascia di interposizione verde, con funzione di "area tampone" nei confronti dell'azienda agricola piu' prossima;
- a seguito degli approfondimenti effettuati nel corso dell'istruttoria, è stato precisato che all'impianto di interrimento controllato di II categoria tipo B verrà conferito il *fluff*, quale rifiuto speciale non tossico-nocivo e non pericoloso, attualmente classificato con il codice CER 16.01.05 - ai sensi del D. Lsg. 22/97 e s.m.i. - e, secondo la decisione della Commissione 2001/118/CE, classificabile con il codice CER 19.10.04; sono state definite prescrizioni per l'individuazione di un protocollo di campionamento ed analisi, data la notevole eterogeneità e disomogeneità del rifiuto; inoltre i fanghi prodotti all'interno dell'impianto di frantumazione dalla linea di trattamento fumi potranno essere conferiti in discarica esclusivamente dopo opportuno trattamento fisico-chimico di inertizzazione chimica e stabilizzazione, in modo che gli stessi siano stoccabili nell'impianto di interrimento come rifiuto classificabile, secondo la decisione della

- per quanto riguarda la discarica si evidenziano gli impatti relativi a :
  - sottrazione del suolo di 1<sup>a</sup> classe di capacità d'uso (129.000 mq) attualmente utilizzato da un'azienda agricola esistente nell'area e conseguente ulteriore frammentazione del tessuto agricolo;
  - impatto morfologico-paesaggistico, derivante dalla prevista realizzazione di un rilevato di discarica di altezza complessiva di 10 m che può essere parzialmente mascherato dagli interventi di recupero a verde, ma che resta un elemento intrusivo nel paesaggio pianeggiante.

In entrambi i casi si evidenzia che l'intervento si inserisce in un'area in cui l'originale tessuto agricolo ha già subito notevole frammentazione dovuta all'insediamento di attività produttive e alla realizzazione di diverse infrastrutture di trasporto;

- sono da ritenersi trascurabili le ricadute all'esterno della discarica per quanto riguarda la componente atmosfera: i protocolli gestionali previsti (in particolare la costante copertura del fronte dei rifiuti), gli interventi di mitigazione individuati e la natura del materiale non fanno ipotizzare fuoriuscite di sostanze al di fuori del perimetro della discarica stessa. Si prevede uno specifico piano di biomonitoraggio che verifichi e controlli, in fase di esercizio, l'assenza di ricadute di qualsiasi tipo nei confronti delle coltivazioni circostanti;
- per l'impianto in oggetto si ritengono correttamente definiti gli interventi ed i dispositivi di mitigazione degli impatti più significativi, sulle componenti atmosfera, rumore, acque superficiali. Sono state definite, opportune prescrizioni relativamente alle modalità gestionali, per evitare qualsiasi emissione in atmosfera, alla realizzazione e gestione dell'impianto di interrimento, al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, ai monitoraggi specifici che dovranno essere effettuati, al controllo del rischio di incendio;
- al fine di una maggiore garanzia che siano evitate dispersioni di polveri o altri inquinanti in atmosfera, si ritiene di introdurre quali ulteriori prescrizioni all'impianto di frantumazione:
  - il divieto di trattare, nell'impianto di frantumazione, materiali tipo lavatrici, frigoriferi, carcasse di computer, altri elettrodomestici che producono il cosiddetto "fluff bianco", responsabile delle possibili contaminazioni del fluff a causa di sostanze pericolose (per es. PCB, metalli pesanti, ecc.)
  - la presentazione di un progetto per il trattamento fisico-chimico di inertizzazione chimica e stabilizzazione dei fanghi prodotti all'interno dell'impianto di frantumazione dalla linea di trattamento fumi;
- nei confronti del rischio di contaminazione delle acque sotterranee e di conseguente interferenza con i pozzi ad uso zootecnico a valle, sono state correttamente previste modalità di impermeabilizzazione della discarica che sono maggiormente cautelative rispetto a quanto prescritto dalle norme per le discariche 2B.  
Si ritiene tale cautela adeguata nei confronti del suddetto rischio; sono inoltre state definite specifiche prescrizioni riguardanti la predisposizione di un progetto per il monitoraggio delle acque sotterranee e un piano di emergenza per l'approvvigionamento idrico alternativo, nel caso di contaminazioni delle stesse, a favore degli utenti eventualmente interessati;
- sono state individuate prescrizioni relativamente al progetto di recupero finale ed alle barriere verdi intorno all'impianto in sede di realizzazione e di esercizio, che diano la massima garanzia di protezione dell'intervento nei confronti delle attività circostanti;

- per compensare la perdita di naturalità dovuta alla realizzazione dell'intervento nei confronti dell'agroecosistema, è stata definita una prescrizione per la realizzazione di un intervento di monitoraggio e di valorizzazione del "corridoio ecologico" della Bealera nuova, che sfiora un vertice dell'area oggetto di intervento; il progetto prevede anche la dismissione di una piccola area sul fianco est dell'impianto al comune di Settimo onde consentire la realizzazione di un corridoio ecologico verde a salvaguardia e tutela del percorso della Bealera Nuova;
- nell'ambito dell'istruttoria si è in ogni caso evidenziata la necessità che l'ASL territorialmente competente predisponga un programma di controllo sul latte prodotto nelle aziende zootecniche situate all'intorno della discarica, al fine di verificare l'assenza di contaminanti alimentari (es. PCB, metalli pesanti, ecc.);
- complessivamente si ritiene che l'impatto dovuto alla sottrazione di suolo agrario di pregio (in cui peraltro il tessuto agricolo non è più integro per la presenza di diverse infrastrutture ed insediamenti industriali/artigianali), vista anche l'assenza di alternative, sia accettabile, in relazione alle complessive ricadute positive relative al recupero di materiali, chiusura del ciclo dell'autodemolizione e razionalizzazione del settore;
- dalle valutazioni tecniche specifiche effettuate il progetto può essere autorizzato ai fini degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, nonchè ai fini del D.Lgs.152/99 per quanto riguarda gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo dei reflui domestici provenienti dalle strutture di servizio dell'impianto di interrimento controllato; gli elaborati presentati dal proponente sono completi delle documentazioni necessarie ai fini delle presenti autorizzazioni;

**Ritenuto:**

- di poter considerare per i motivi sopra citati il progetto in esame compatibile con l'ambiente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni per il monitoraggio, la mitigazione, e la compensazione degli impatti, riportate nell'allegato "C";
- di poter conseguentemente approvare il progetto ai sensi degli artt. 27 e 28 Dlgs. 22/97, ai sensi del Dlgs. 152/99, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute negli allegati "D", "E", "F", e pertanto di applicare allo scarico dell'impianto di interrimento controllato, esclusivamente domestico, in attesa delle determinazioni regionali di cui al comma 3 dell'art. 28 del D. Lgs 152/99, le norme tecniche e le prescrizioni già stabilite dalle regioni stesse, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/99, che sono da riferirsi, in Piemonte, ai limiti previsti dalla legge regionale 13/90, riservandosi di comunicare alla ditta in oggetto tutte le eventuali modifiche conseguenti a successive determinazioni regionali;
- di dover integrare e modificare la DGP 906-181525 del 5.9.2000 relativamente alle prescrizioni relative all'impianto di frantumazione, secondo quanto contenuto all'Allegato G;
- che l'assenza di alternative sopra richiamata e la natura di pubblica utilità dell'intervento dell'impianto di interrimento controllato (come sancito dal D.lgs. 22/97 all'art. 2, commi 1 e 4 e ulteriormente ribadito dall'articolo 27 comma 5) costituiscano motivazione adeguata ai fini della variazione della destinazione d'uso dell'area in oggetto, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77;

## Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, contenuti negli allegati B1 e B2;
- il D.P.R. 12 aprile 1996 e s. m. i.;
- la L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s. m. i.;
- la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti;
- la Decisione 2000/532/CE del 3/05/2000 e la Decisione 2001/118/CE del 16/01/2001;
- il D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti;
- il D.M. LL.PP. del 11/03/1988 con il quale si definiscono le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- la normativa tecnica di attuazione contenuta nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 59/95 con la quale la Regione, all'art. 28, ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e che è tuttora vigente in base all'art. 57, comma 2, del D.lgs. 22/97, che fa salve le attribuzioni di funzioni delegate dalle Regioni alle Province in attuazione della Legge 142/90;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. del 30 luglio 1997 n. 436-11546;
- il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R), approvato dal Consiglio Provinciale con provvedimento del 8 settembre 1998 n. 413-109805, e successive modifiche approvate con D.C.P. n. 196353 del 11/01/2000;
- lo stralcio del PPGR relativo a "Rifiuti speciali: produzione, trattamento, smaltimento, indirizzi per la gestione" approvato con D.C.P. n. 599-56345 del 13/04/1999;
- il D.Lgs 11/5/1999 n. 152 avente per oggetto " Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/217/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- la Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;
- la Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;



- l'art. 14 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 23-4324/1996 del 18/01/1996 che prevede il pagamento da parte del richiedente delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'espletamento dell'istruttoria relativa all'istanza per lo scarico di reflui domestici e verificato che:
  - l'importo totale delle suddette spese ammonta a L. 60.000;
  - la copia della ricevuta attesta l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione, della somma di L. 20.000;
  - la Ditta in oggetto dovrà provvedere al pagamento della somma residua pari a L. 40.000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

Udita la seguente dichiarazione delle Assessori Ferro e Tibaldi "Il percorso tecnico che ha condotto ad esprimere l'autorizzazione è preciso e non contestabile, poiché introduce elementi di cautela nella concessione dell'autorizzazione non direttamente previsti nelle leggi di tutela del settore. Annotiamo peraltro che, grazie anche al contributo ed alle segnalazioni dei locali, l'area interessata dalla discarica è stata ridotta sia in termini di m2 che di cubatura generale.

Rileviamo però che tale discarica si colloca in una porzione di territorio provinciale già fortemente impattato, e non solo da un punto di vista ambientale, da attività quali la centrale termoelettrica Edison, l'azienda Po Sangone, la Lucchini, potenziale area per una ulteriore centrale termoelettrica, industrie chimiche, Alta Capacità ecc.

L'attività oggetto di autorizzazione è inoltre concessa su un terreno agricolo a complemento della connessa attività di frantumazione che insiste su aree ex Ferrero, già oggetto di notevoli finanziamenti da parte della CE per la riconversione.

Prendiamo atto non solo della presenza di numerose firme raccolte in loco da cittadini preoccupati in particolare per gli accadimenti che hanno interessato tipologie di discariche analoghe sul territorio nazionale e che dimostrano la forte criticità sociale di una operazione come questa, ma anche della presenza (in sede di conferenza di servizi) di pareri contrari da parte di alcuni Sindaci e di una astensione da parte del sindaco di Volpiano, Goia, Presidente della Commissione Ambiente Provinciale.

In virtù di tutto ciò, fermo restando il giudizio tecnico positivo e le valutazioni politiche di perplessità su esposte, esprimiamo con l'astensione il nostro giudizio all'interno della Giunta.";

**con n. 3 astenuti (Ferro, Tibaldi e Giuliano) e 12 voti a favore espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

### **DELIBERA**

per i motivi indicati in premessa:

- 1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di cui all'istanza del 1/10/99 e successive

integrazioni, che costituisce l'Allegato "A" della presente deliberazione per farne parte integrante, da realizzarsi in Comune di Settimo Torinese, in località Rio Martino, presentato dalla società CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L. con sede legale in c.so Vittorio Emanuele II n. 108, Torino. Il giudizio di compatibilità ambientale (che fa riferimento allo Studio di Impatto Ambientale contenuto nell'Allegato "A" alla DGP 906-181525 del 5.9.2000) è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti riportate nell'allegato "C", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, come previsto dalla legge regionale 40/98;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 che il giudizio di cui al punto 1) e' comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:
  - a) approvazione del progetto, di cui all'allegato "A" sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i. per la realizzazione di: un impianto di deposito sul suolo, discarica di II cat. tipo B, da ubicarsi in Comune di Settimo Torinese, località Rio Martino per rifiuti speciali non pericolosi, non tossici e nocivi provenienti esclusivamente dall'attività di cui al precedente punto 1), costituiti da:
    - "parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli" (*fluff*), codificati con il CER 16.01.05 (in applicazione della Decisione della Commissione n. 2001/118/CE del 16/01/2001, dal 1 gennaio 2002 tale tipologia di rifiuto sarà classificata con il codice 19.10.04), subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni riportate nell'allegato "D", facente parte integrante della presente deliberazione;
    - codice CER " 19.03.07 - Rifiuti stabilizzati/solidificati - rifiuti solidificati diversi di quelli di cui alla voce 19.03.06\* " (in applicazione della Decisione della Commissione n. 2001/118/CE del 16/01/2001), provenienti da opportuno trattamento fisico-chimico di inertizzazione chimica e stabilizzazione dei fanghi prodotti all'interno dell'impianto di frantumazione dalla linea di trattamento fumi;
  - b) autorizzazione alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni presso l'area, individuata nel progetto stesso, nel comune di Settimo T.se, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e dando altresì atto che l'approvazione di cui alla precedente lettera a) costituisce, in forza dell'art. 27 comma 5 del D.lgs. 22/97, variante al Piano Regolatore Comunale di Settimo Torinese relativamente all'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di interrimento controllato in località Re Martino, che dovrà pertanto essere classificata "attrezzatura privata di interesse pubblico";
  - c) autorizzazione **per anni cinque** a decorrere dalla data di presentazione della relazione di collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio (all. D, fase H), per un volume massimo di 350.000 mc, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i. alla società CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L. alla gestione dell'impianto di deposito sul suolo, discarica di II cat. tipo B, di cui ai punti precedenti, subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni riportate nell'allegato "E" facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed alla prestazione delle garanzie finanziarie, nei termini e secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.;

- d) autorizzazione, per **anni quattro** a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, alla società CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L., (avente sede legale a Torino, in c.so Vittorio Emanuele II, 108 e sede operativa in Settimo Torinese, località Rio Martino) nella persona del legale rappresentante ovvero, qualora diverso, del responsabile dello scarico, così come indicato dalla Ditta stessa, a scaricare le acque reflue domestiche, previo passaggio in fossa Imhoff, in trincea disperdente, per una portata di circa 0,75 mc/g, subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni riportate nell'allegato "F" facente parte integrante della presente deliberazione; l'accertamento della somma residua di cui in premessa relativa alle spese istruttorie pari a L. 40.000 e' rinviato a successiva determinazione del dirigente del servizio Gestione Risorse idriche;
- 4) di disporre che entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento la società proponente presenti alla Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche tutti gli elaborati richiamati nell'allegato "I", facente parte integrante della presente deliberazione, in ottemperanza alle prescrizioni definite per l'approvazione del progetto - e che questi vengano approvati con provvedimento esplicito; in ogni caso l'entrata in esercizio degli impianti e' subordinata all'approvazione dei predetti elaborati;
- 5) di disporre conformemente a quanto richiesto dal Comune di Settimo Torinese, che l'area adiacente alla bealera nuova indicata in rosso nella planimetria (allegato H, facente parte integrante del presente provvedimento) venga dismessa al Comune di Settimo Torinese, fermo restando gli interventi di monitoraggio, di recupero ambientale e di compensazione a carico del proponente ;
- 6) di richiedere all'ASL territorialmente competente di predisporre ed effettuare un programma di controllo sul latte prodotto nelle aziende zootecniche situate all'intorno della discarica, al fine di verificare l'assenza di contaminanti alimentari (es. PCB, metalli pesanti, ecc..)
- 7) di integrare e modificare le prescrizioni relative all'impianto di frantumazione contenute nella DGP 906-181525 del 5.9.2000, secondo quanto specificato all'All. G;
- 8) di inviare il provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati, nonchè di metterne una copia a disposizione presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti presso lo Sportello Ambiente della Provincia;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della l.r. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Il presente provvedimento non assume rilevanza contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso